

Roma, 14 aprile 2025

**Circolare n. 86/2025**

**Oggetto: Ordine pubblico – Decreto Sicurezza - Blocco stradale – Art. 14 del D.L. 11.4.2025, n. 48, su G.U. n. 85 dell'11.4.2025.**

Nell'ambito delle disposizioni introdotte dal *decreto Sicurezza* è stata attribuita rilevanza penale anche al blocco stradale o ferroviario effettuato con il proprio corpo, in precedenza considerato solo illecito amministrativo (punibile con sanzione da 1.000 a 4.000 euro). Pertanto tale illecito è ora punito con la reclusione fino a 1 mese o la multa fino a 300 euro e, qualora il fatto sia commesso da più persone riunite, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Si rammenta che già nel 2018 (legge n. 132/2018) è stata attribuita rilevanza penale (con reclusione da 1 a 6 anni) al blocco stradale effettuato da *chiunque depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria* (in precedenza solo strade ferrate, zone portuali e in acque interne) ma ne era stata espressamente esclusa la fattispecie di blocco stradale effettuato con il proprio corpo alla quale appunto si continuava ad applicare la predetta sanzione amministrativa.

Fabio Marrocco  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [30/2019](#) e [181/2018](#)  
Allegato uno  
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

GU n.85 dell'11.4.2025

**DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48**

**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

Considerata altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura;

Ravvisata, inoltre, la necessità e urgenza di introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

*E m a n a*  
il seguente decreto-legge:

\*\*\* OMISSIS \*\*\*

**Art. 14**

**Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada**

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;

b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto e' commesso da piu' persone riunite».

**Art. 15**

\*\*\* OMISSIS \*\*\*